


COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI



VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. 07 DEL 02/12/2021

SU

**CERTIFICAZIONE DEI BUONI PASTO PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 870, DELLA LEGGE 178/2020.**

REVISORE: GIAMPAOLA SCANU

Ricevuta:

- la richiesta del Sindaco, prot. n. 12590 del 02.12.2021, con la quale si comunica l'intenzione per l'Amministrazione di avvalersi della facoltà di destinare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 ai trattamenti economici accessori, come da indicazione dell'art. 1, comma 870 della legge 178/2020;

- la relazione del Responsabile delle Risorse Umane e del Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto "Relazione d'accompagnamento alla certificazione dei buoni pasto non erogati nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 178/2020, ricevuta in data 30/11/2021;

Richiamato l'art. 1, comma 870 della legge 178/2020 che prevede espressamente quanto segue: *In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;*

Vista la Circolare n. 11/2021 del 09/04/2021 con la quale la Ragioneria generale dello Stato, nel rendere chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell'art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020, fornisce agli enti e organismi pubblici che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870 le seguenti istruzioni operative:

1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;

2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020;

3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive "una tantum", va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per la certificazione di competenza;

Preso atto della documentazione trasmessa dall'Amministrazione ed in particolare:

- la relazione del Responsabile delle Risorse Umane e del Responsabile del Servizio Finanziario del 30/11/2021 attestante il risparmio di spesa complessivo dei buoni pasto relativamente all'anno 2020 con dettaglio della determinazione del risparmio;
- il dettaglio del capitolo 1028 trasmessa da settore Bilancio il 02/12/2021, con indicazione stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale nell'anno 2020.

Dall'esito dei controlli esiste corrispondenza tra:

- i dati indicati nel capitolo 1028 e relativi allo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020, di euro 6.000, e della spesa sostenuta a consuntivo nell'anno 2020 per i buoni pasti attribuiti per i buoni pasto per il personale dipendente e non, di euro 3.073,57, con la spesa sostenuta come dettagliata nella relazione del Responsabile delle Risorse Umane e del Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto "Relazione d'accompagnamento alla certificazione dei buoni pasto non erogati nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 178/2020, ricevuta in data 30/11/2021;
- il risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nel 2020 di euro 2.926,43, indicato nel capitolo 1028 e determinato in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (euro 6.000,00) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020 (euro 3.073,57);

Per quanto sopra esposto, l'Organo di revisione

CERTIFICA

il risparmio di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 870, legge 178/2020, di buoni pasto per l'anno 2020, per un importo complessivo di euro 2.926,43.

Il Revisore Unico
